

Controricorrente

per la cassazione della sentenza n. 5188/09 della Corte di Appello di Roma del 16.06.2009/9.12.2009 nella causa iscritta al n. 2167 R.G. dell'anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.01.2012 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis; udito l'Avv. Tommaso Marvasi, per delega dell'Avv. Nicola De Marinis per la ricorrente, e l'Avv. Massimo Bachetti dell'Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente Ministero della Giustizia;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

*Il Cons. rel. rto.
A. De Renzis*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con ricorso, ritualmente depositato,

, , esponeva:

-di essere dipendente del Ministero della Giustizia quale coadiutore elettronico, per essere stata assunta con DM 14.10.1987:

-di essersi assentata dal servizio per malattia a partire dal 1.03.1999, per complessivi 18 mesi, corrispondenti al massimo previsto dall'art. 21 ddl CCNL del 16.95.1995;

-di avere successivamente chiesto di assentarsi per l'ulteriore periodo di 18 mesi "senza assegni", periodo concesso dall'Amministrazione a decorrere dal 2.05.2002;

-di avere ricevuto dalla Corte di Appello di Roma comunicazione con nota del 6-08.2003, con cui le veniva chiesto di riprendere servizio alla data del 1° novembre 2003;

-di essersi presentata in servizio- in ottemperanza a tale disposizione- il 3 novembre 2003, essendo il 1° novembre festa nazionale religiosa e il 2 novembre domenica;

-di essere stata posta- una volta rientrata in servizio- in ferie obbligatoriamente, trattandosi di ferie permessi e festività soppresse, maturati negli anni precedenti o nell'anno in corso e non ancora goduti;

-che in data 29 gennaio 2004 il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia aveva disposto quanto segue: *"Il rapporto lavorativo della Sig.ra _____ è risolto ai sensi dell'art. 21- comma 4- del CCNL del 16.05.1995, a decorrere dalla data del presente provvedimento, per avere la stessa completato in data 1.11.2003 il periodo massimo consentito di assenza per malattia, previsto dal citato art. 21, comma 2°"*.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il Ministero per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del computo del periodo del comporto o in subordine del termine del 1° novembre come ultimo giorno utile per il rientro in servizio e per l'effetto per sentir dichiarare la nullità o annullare o comunque dichiarare inefficace il licenziamento, con i conseguenti provvedimenti di carattere restitutorio e retributivo, e

*Il lous. rel. art.
a. l. p. n. s. i.*

per sentir condannare lo stesso Ministero al risarcimento dei danni nella misura di € 10.000,00, o nella somma ritenuta di giustizia.

Il convenuto Ministero costituendosi ribadiva la legittimità del suo operato in relazione a quanto previsto dal CCNL del 16.05.1995.

II. All'esito il Tribunale di Roma con sentenza n. 959 del 2006 accoglieva la domanda della ricorrente motivando la declaratoria di illegittimità del licenziamento con il fatto che la _____ non aveva superato il periodo del comporto, giacché aveva ripreso il servizio in tempo utile il 3 novembre 2003, essendo festivi il primo e il due novembre di tale anno.

III. Tale decisione, appellata dal Ministero della Giustizia, è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5188 del 2009, che ha rigettato la domanda della Barbarisi.

La Corte territoriale ha ritenuto che il periodo di assenza per malattia-considerato dal Ministero- fosse effettivamente decorso, in quanto la _____, oltre al primo e due novembre 2003, si era assentata a partire dal 14 gennaio 2003 e tale ulteriore periodo non risultava autorizzato ex art. 21-2° comma- del CCNL più volte richiamato, tanto più che il precedente periodo di assenza aveva superato i 18 mesi.

H. Ross, rel. est.

La _____ ricorre per cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC

Il Ministero resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 167, 324, 346, 416, 434, CPC e dell'art. 2909 Cod. Civ., con riferimento al giudicato interno formatosi sulla questione circa le motivazioni poste a base del licenziamento con riferimento al periodo di assenza a decorrere dal 14.01.2004. In sostanza l'antecedente logico-giuridico della pronuncia di primo grado, ad avviso della ricorrente, e pacificamente ammesso dalle parti, era il fatto che il licenziamento di essa _____ fosse stato determinato dal superamento del periodo di comporta nel periodo dal 1° maggio 2002 al 1° novembre 2003.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 90, 100, 101, 102, 112 CPC, 2697 Cod. Civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 604 del 1966, per essere incorso l'impugnata sentenza nell'aperta violazione del principio di immodificabilità delle ragioni comunicate con il recesso.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e fal-

*Il ricorso, rel. art.
a. be puris*

sa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 2106 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione del licenziamento, e ciò in relazione all'erronea interpretazione della nota del 29.01.2004 nel suo significato letterale, che riguardava soprattutto il periodo di assenza dal 14.01.2004.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2110 Cod. Civ. e 21 CCNL del 16.05.1995, nonché vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio relativo alla qualificazione del periodo di astensione facoltativa come malattia ai fini del superamento del periodo di comporta.

Altro rilievo riguarda il vizio di motivazione circa l'affermata rinuncia da parte dell'Amministrazione di avvalersi del superamento del periodo di comporta per un determinato periodo e l'affermata ammissibilità del comportamento dell'Amministrazione consistito nell'avvalersi del superamento del periodo di comporta con riferimento ad un intervallo temporale parzialmente coincidente con il primo preso a riferimento.

2. Esposti nelle linee generali i motivi del ricorso, va in primo luogo dichiarata l'infondatezza delle censure, con le quali in particolare si addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto della formazione di un giudicato interno in ordine al periodo in relazione al quale valutare il superamento del periodo del comporta. Ed invero

*Il Cons. col. v. p.
A. di P...*

l'impugnativa del licenziamento da parte della _____ e i motivi avanzati in sede di gravame dal Ministero per avere investito le numerose e non facili problematiche relative all'applicazione dell'art. 21 del Contratto collettivo nazionale- di non agevole lettura- e quelle in particolare relative alle condizioni richieste per l'applicazione di tale disposizione alla fattispecie in esame attestano l'infondatezza della sollevata eccezione di giudicato interno, ma impongono ~~solo~~ un esame attento degli atti di causa solo per quanto attiene al rispetto della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dell'effetto devolutivo del giudizio di appello. Ciò premesso, la tematica che, prima delle restanti, questa Corte di cassazione è chiamata a risolvere consiste nello stabilire se in data 1° novembre 2003 si sia o meno esaurito il termine massimo di 18 mesi di assenza per malattia previsto come termine di comportamento dal richiamato art. 21 del contratto collettivo nazionale.

La Corte di Appello di Roma, cassando la decisione di primo grado, ha ritenuto sul punto, come già detto nella parte espositiva, che il primo giudice avesse errato nel considerare il termine di comportamento come non esaurito il 1° novembre 2003 (termine finale indicato come tale dal Ministero della Giustizia tramite la comunicazione alla _____ del Capo reparto della Direzione Generale del Personale), dal momento che il 1° e il 2° novembre erano festivi e che la

*Il Lorus, rel. est.
O. beauris*

ni accertate, invece, dal giudice di appello come fondanti e giustificatrici del recesso.

Tale censura va condivisa, giacché, mentre nel provvedimento ministeriale si fa riferimento- ai fini della valutazione del superamento del comporta- alla data del 1° novembre 2003 come data in cui si *"era completato il periodo massimo consentito di assenza per malattia"*, nell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza non si prende in considerazione detto periodo al fine della valutazione dei requisiti richiesti dal già citato disposto dell'art. 21 del contratto collettivo, ma si calcola in modo diverso il triennio di computo entro il quale valutare detto superamento, fissandolo nell'arco temporale corrente dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2004, senza dare però di tutto ciò una adeguata motivazione sul versante accertativo dei fatti di causa e su quello giuridico.

E che la motivazione appaia, sotto altro versante, carente emerge solo che si consideri che la sentenza del giudice di appello non ha esaminato affatto il contenuto del provvedimento ministeriale di recesso non procedendo ad una sua preventiva interpretazione- da condurre sulla base dei criteri ermeneutici applicabili agli atti unilaterali- come ha ricordato puntualmente la nel quarto motivo di ricorso; ~~non~~ di certo necessarie per individuare dapprima i parametri entro i quali stabilire quale fosse il *thema*

Il Prov. rel. est.
A. De Santis

decidendum e per procedere poi all'esame del materiale probatorio ritualmente acquisito al processo e della sua rilevanza ai fini decisori.

Ed ancora la decisione impugnata risulta del tutto priva del sostegno motivazionale nella parte in cui- senza ricostruire in maniera completa i fatti di causa e senza minimamente indicare gli elementi probatori a sostegno delle sue statuizioni- afferma che è pacifico che la [] ha goduto di un primo periodo di comporta ai sensi del comma 1 e di un secondo periodo di comporta autorizzato dall'Amministrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del CCNL di categoria, facendo anche riferimento al "*relativo errore di computo nel quale sarebbe incorso il Ministero della Giustizia*", non esplicitando però in maniera chiara come il riferimento a distinti periodi risultasse nel caso di specie decisivo nel legittimare il provvedimento di licenziamento.

3. Corollario di quanto sinora detto è che il giudice di appello sarà chiamato- nel rispetto del principio devolutivo del gravame proposto dal Ministero avverso la sentenza di primo grado- a dare una lettura del provvedimento di recesso dello stesso Ministero- nel rispetto dei criteri dettati dal codice civile sull'interpretazione degli atti unilaterali- per poi conseguentemente rivalutare l'insieme delle risultanze istruttorie al fine di identificare quale delle diverse

*Il Laws, rel. art.
* L. n. 11*

ipotesi previste dall'art. 21 del contratto collettivo debba essere applicabile alla fattispecie in esame al fine di stabilire se si sia o meno verificato il superamento del periodo di comporto capace di legittimare il licenziamento della

In conclusione la sentenza impugnata va cassata con il rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che procederà ad una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie a seguito delle ragioni in precedenza esposte.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione..

Così deciso in Roma addì 10 gennaio 2012

Il Consigliere relatore estensore

Alessandro De Renzi

Il Presidente

Giulio Vietri

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa *[firma]*
Deposito in Cancelleria



Oggi, 9. FEB 2012

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa *[firma]*